



Informazione ai titolari di un'autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni secondo l'art. 24c della legge sulle armi

12 agosto 2020

Articolo 1a dell'ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72)

L'essenziale in breve:

L'importazione di armi da fuoco, di relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge sulle armi...

... direttamente dalla Russia e dall'Ucraina è vietata.

... originari della Russia o dell'Ucraina da un Paese terzo al di fuori dell'UE è vietata, a meno che non sia dimostrato che i beni si trovano già nel Paese terzo in questione prima del 1° luglio 2015.

... originari della Russia o dell'Ucraina da uno Stato membro dell'UE è consentita, purché sia dimostrato che i beni sono stati importati legalmente nello Stato UE in questione.



Spiegazioni:

L'ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72, di seguito «ordinanza Ucraina») è retta dalla legge sugli embarghi (LEmb, RS 946.231). Questa legge autorizza la Confederazione a disporre misure coercitive per applicare le sanzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o dai principali partner commerciali della Svizzera – concretamente l'Unione europea (UE). La legge sugli embarghi non offre una base giuridica per l'emanazione di misure autonome da parte della Svizzera che si spingano al di là delle sanzioni decise a livello internazionale. Allo stesso tempo, l'ordinanza Ucraina mira espressamente a impedire l'aggiramento delle sanzioni emanate dall'UE nei confronti della Russia. Per motivi di politica della neutralità, l'articolo 1a dell'ordinanza Ucraina fa riferimento non soltanto alla Russia ma anche all'Ucraina.

L'articolo 1a dell'ordinanza Ucraina vieta l'importazione dalla Russia e dall'Ucraina di armi da fuoco, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge sulle armi. L'importazione è vietata sia che provenga direttamente dalla Russia o dall'Ucraina sia che si svolga tramite Paesi terzi (cosiddette «operazioni triangolari»). Sono escluse dal divieto unicamente le armi da caccia e le armi da sport secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.

L'importazione di beni secondo l'articolo 1a dell'ordinanza Ucraina è vietata anche se proviene da un Paese terzo al di fuori dell'UE, a meno che non sia dimostrato che i beni erano già stati esportati nel Paese terzo dalla Russia o dall'Ucraina prima dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2015, di detto articolo.

Il divieto di aggiramento delle sanzioni emanate dall'UE nei confronti della Russia è il obiettivo dichiarato dell'ordinanza Ucraina. Nel caso in cui l'importazione provenga da uno Stato membro dell'UE, tuttavia, non può manifestamente verificarsi un tale aggiramento. Di conseguenza, l'importazione di beni secondo l'articolo 1a dell'ordinanza Ucraina da uno Stato membro dell'UE non è soggetta al divieto d'importazione previsto da detto articolo, purché sia dimostrato che i beni sono stati importati legalmente nello Stato membro dell'UE in questione (valgono a titolo di prova p. es. un'autorizzazione di importazione o il contrassegno di importazione dello Stato membro dell'UE interessato).

La sorveglianza dell'esecuzione dell'articolo 1a dell'ordinanza Ucraina è di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). A tale proposito la SECO si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti necessari (p. es. prove dell'importazione legale di beni in uno Stato membro dell'UE). Le violazioni dell'articolo 1a dell'ordinanza Ucraina sono punite conformemente all'articolo 9 LEmb.

Per maggiori informazioni sull'ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina:

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Sanzioni
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)58 464 08 12
sanctions@seco.admin.ch

Per informazioni generali sulle autorizzazioni di importazione:

Ufficio federale di polizia
Ufficio centrale Armi
Guisanplatz 1a
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)58 464 54 00
infozsw@fedpol.admin.ch